

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C N. 6/C (2000-2001)

Riunioni del

14 settembre 2000
21 settembre 2000

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2000**

- 1 - APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 1 E MESI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETÀ A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 95 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000)

- 2 - APPELLO DELL'A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.400.000, INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ESSA RECLAMANTE E DI TESSERATI E SOCIETÀ DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000)

- 3 - APPELLO DELL'ALLENATORE BALLARÒ ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETÀ A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 95 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000)

Con atto del 17.4.2000 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti i Sigg.ri Fragasso Antonio, direttore sportivo della società U.S. Real Cassino, Bruognolo Antonino, presidente della società U.S. Baracca Calcio, Ballarò Alfredo, già allenatore di quest'ultima società, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.; veniva altresì disposto il deferimento della società U.S. Baracca Calcio per responsabilità diretta e oggettiva e della società U.S. Real Cassino per responsabilità oggettiva, con riguardo alle violazioni ascritte ai rispettivi tesserati.

Ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, l'adita Commissione Disciplinare infliggeva a Fragasso e Bruognolo l'inibizione per la durata di anni uno e mesi quattro, a Ballarò la squalifica per anni uno, all'U.S. Baracca Calcio l'ammenda di L. 1.400.000 e all'U.S. Real Cassino quella di 1 milione (Com. Uff. n. 103 del 2 giugno 2000).

Contro la decisione hanno proposto separate impugnazioni i Sigg.ri Fragasso e Ballarò nonché la società e l'U.S. Baracca Calcio, divenuta nel frattempo A.C. F.B. Lugo.

Ricorrendo evidenti motivi di connessione il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti.

L'appello dell'U.S. Baracca Calcio, ora A.C. F.B. Lugo, deve essere dichiarato inammissibile stante il mancato invio delle motivazioni (art. 23 commi 5 e 10 C.G.S.), mentre i gravami avanzati dai tesserati si appalesano fondati.

Ed invero, per quel che riguarda l'allenatore Ballarò non emerge dagli atti alcun elemento di responsabilità a suo carico: avere aderito ad un accordo transattivo, sia pure propiziato dall'intervento di un terzo (il Fragasso), per porre fine alla vertenza economica pendente dinanzi al Collegio Arbitrale della Lega di competenza non può di certo significare l'instaurazione di un rapporto di mediazione.

Quanto al Fragasso, l'interessamento per la composizione della vertenza riguardante il Baracca Calcio e la trattativa con il presidente di quella società per il prestito di taluni calciatori del Real Cassino, non integrano condotte antiregolamentari: non è stata posta in essere una "mediazione" in senso tecnico, anche sotto il profilo del diritto sportivo, né risulta compiuta alcuna violazione della normativa federale in materia di trasferimento di calciatori dilettanti.

La tassa a carico dell'U.S. Baracca Calcio va incamerata, mentre deve disporsi la restituzione di quelle versate dai tesserati.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Fragasso Antonio, dall'A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) di Lugo (Ravenna) e dall'All. Sig. Ballarò Alfredo, così decide:

- accoglie quello del Sig. Fragasso Antonio, annullando l'impugnata sanzione;
- dichiara inammissibile quello dell'A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio), ai sensi dell'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per omesso invio dei motivi;
- accoglie quello dell'All. Sig. Ballarò Alfredo, annullando l'impugnata sanzione;
- ordina la restituzione delle tasse versate dai Sigg.ri Fragasso Antonio e Ballarò Alfredo;
- ordina l'incameramento della tassa versata dall'A.C. F.B. Lugo.

4 - APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 30.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 281/C del 21.6.2000)

All'esito della gara di Play-out del Campionato Nazionale di Serie C/2, Girone C, Nuova Nardò/Turris del 4.6.2000 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 263/C del 5 giugno 2000, infliggeva l'ammenda di lire 40 milioni alla Nuova Nardò Calcio per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso ed alla fine dell'incontro.

La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società pugliese, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 281 del 21 giugno 2000, riduceva l'ammenda a lire 30.000.000.

Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la società Nuova Nardò Calcio, chiedendo una sanzione più adeguata, quale la squalifica del campo per una giornata o, in alternativa, un'ulteriore riduzione della pena pecuniaria.

Osserva la C.A.F. che l'appello può essere parzialmente accolto nella sua prospettazione subordinata, equa apparendo la sanzione di lire 20 milioni di multa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce), riduce a lire 20.000.000 l'ammenda già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. AVELLINO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 9.5.2000)

Il 14.11.1999, a seguito di Ordinanza del Prefetto di Napoli che vietava lo svolgimento allo stadio Giraud di Torre Annunziata della gara Savoia/Napoli, la Lega Nazionale Professionisti requisiva lo stadio Partenio di Avellino per la disputa della gara.

L'U.S. Avellino adiva, quindi, la Commissione Vertenze Economiche per conseguire il pagamento del 10% dell'incasso netto della gara, a norma dell'art. 69 delle N.O.I.F..

La Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo con la decisione impugnata.

Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Savoia 1908.

L'impugnazione in esame è inammissibile.

L'art. 41 n. 6 C.G.S. prevede che contro le decisioni della Commissione Vertenze Eco-

nomiche "è ammesso il ricorso alla C.A.F." e che "...Valgono, in quanto applicabili le norme di cui all'art. 27..."

Nel caso in esame non sono stati osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data in cui ha ricevuto copia degli atti ufficiali concernenti la decisione che si impugna.

Tali motivi non risultano tuttora inviati, sebbene l'A.C. Savoia 1908 risulta aver ricevuto la richiesta copia degli atti ufficiali in data 13.7.2000.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi, l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL SIG. BELLETTATO FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 E 2 COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 21.6.2000)

Il Sig. Bellettato Flavio si è rivolto alla C.A.F., quale dirigente dell'Abano Calcio, in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 55 del 21 giugno 2000, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione fino al 30.6.2001, in seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale medesimo.

Al Bellettato sono state contestate nell'atto di deferimento due distinte violazioni:

a) dell'art. 2 comma 6 C.G.S. per aver comunicato con ritardo di oltre un anno i termini dell'illecito sportivo perpetrato dal suo ex-presidente del Calcio Monselice, Giacomini Pietro Antonio e dal presidente della S.P. Nova Gens, Spiandore Nereo;

b) dell'art. 1 comma 2 C.G.S., perché, essendo stato citato dalla Commissione Disciplinare, non si è presentato al giudizio del 13.5.2000.

Non v'è dubbio che entrambe le violazioni sussistano; va peraltro tenuto in considerazione il fatto che il Bellettato si è autodenunciato e che le sue dichiarazioni hanno permesso di arrivare alla condanna delle persone denunciate per illecito sportivo.

Ritiene pertanto il Collegio di poter ridurre l'inibizione inflittagli fino al 31.12.2000.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Bellettato Flavio, riduce al 31.12.2000 la sanzione dell'inibizione già inflittagli dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. CHERI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2000 ALL'ALLENATORE GARELLA MASSIMO E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2000 AL SIG. TARANTINO MARIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 29.6.2000)

L'A.C. Chieri ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, pubblicata sul C.U. n. 46 del 29 giugno 2000, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del suo reclamo avverso le sanzioni inflitte a propri tesserati dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 44 del 15 giugno 2000) in quanto privo di firma.

L'attuale ricorso è da dichiarare inammissibile per tardività: risulta infatti proposto in data 7.7.2000, oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione da impugnare, fissato dall'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Chieri di Chieri (Torino) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

8 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE DECISIONI RELATIVE AL CALCIATORE TACCA MARIO, AL SIG. GHIRLANDA MASSIMO E AL F.C. BIELLESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA 2 N.O.I.F. E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 127 del 6.7.2000)

Con atto in data 25.5.2000, il Procuratore Federale, rilevato, sulla base di quanto emerso dagli atti ed accertato dall'Ufficio Indagini, che in data 26.7.1994 il calciatore Tacca Mario e la Società F.C. Biellese, a mezzo del suo Presidente, Ghirlanda Massimo, avevano convenuto la corresponsione in favore del primo di compensi a titolo di rimborso spese forfettario di L. 27.000.000 annui per ciascuna delle stagioni sportive 1994/95, 1995/96 e 1996/97 e che in data 6.10.1998 il Tacca aveva proposto ricorso innanzi il Tribunale di Biella per il riconoscimento di quanto convenuto nella suddetta scrittura senza darne comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti:

- 1) Tacca Mario, già calciatore della Società F.C. Biellese;
- 2) Ghirlanda Massimo, Presidente della Società F.C. Biellese;
- 3) Società F.C. Biellese;

per rispondere:

"i primi due della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 94 comma 1 lettera a) delle N.O.I.F. per avere concordato compensi a titolo di rimborso spese superiori al limite stabilito dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.";

"il Tacca della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94 comma 2 delle N.O.I.F. per avere proposto ricorso al Tribunale di Biella per il riconoscimento delle spettanze vantate nei confronti della Società F.C. Biellese S.r.l. senza averne dato comunicazione alla L.N.D.";

"la Società F.C. Biellese S.r.l. della violazione di cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente".

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 6 luglio 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tacca Mario, Ghirlanda Massimo e del F.C. Biellese, in ordine alla violazione dell'art. 94, comma 1 lettera a) delle N.O.I.F., per intervenuta prescrizione e dichiarava Tacca Mario responsabile della violazione di cui all'art. 94, comma 2 delle N.O.I.F., infliggendogli la sanzione della squalifica fino al 10.10.2000.

Avverso questa decisione proponeva appello il Procuratore Federale deducendo l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 13 C.G.S., in quanto la seconda parte del 4° comma di tale articolo, nel determinare un termine prescrizione derogatorio rispetto a quello di carattere generale anche per le infrazioni connesse ad irregolari pattuizioni economiche, lo avrebbe disciplinato differentemente solo per quanto attiene alla durata ma non anche per quanto concerne il relativo dies a quo. Il termine iniziale della prescrizione, nel caso in specie, dovrebbe pertanto ritenersi disciplinato dalla normativa di carattere generale e quindi identificato nell'ultimo atto diretto a commettere l'infrazione stessa. Nella fattispecie in esame l'ultimo atto dovrebbe essere individuato nel ricorso all'A.G. ordinaria proposto dal Tacca nei confronti della Società Biellese nell'ottobre del 1998.

La Società Biellese presentava una memoria difensiva, chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello, per omessa notifica al Presidente Massimo Ghirlanda e, nel merito, la conferma dell'impugnata decisione.

L'appello è infondato e va rigettato.

L'art. 13, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, laddove prevede che "in egual termine" (stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati i diritti di natura economica) si prescrivono le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche, deve essere inteso, secondo una interpretazione letterale e logica, in senso unitario, sia per quanto concerne la durata e sia per quanto riguarda il momento iniziale del termine di decorrenza della prescrizione.

Le infrazioni disciplinari disciplinate da tale norma sono direttamente e ontologicamente collegate alle irregolari pattuizioni economiche e pertanto il termine iniziale di decorrenza non può che essere individuato nella data in cui sono maturati gli ultimi diritti di natura economica, in espressa deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 13 che disciplina fattispecie diverse.

Nel caso in specie, la decorrenza del termine prescrizionale è stata correttamente fatta risalire al 30 giugno 1997, data in cui sono maturati gli ultimi diritti di natura economica connessi all'accordo del 26.7.1994. Le infrazioni disciplinari ad essa collegate devono pertanto ritenersi prescritte alla data del 30.6.1998.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

9 - APPELLO DELLA C.A.S.C. ITALCALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. SCHINA GIANCARLO E DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 106 del 28.6.2000)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 106 del 28 giugno 2000, comminava al Schina Giancarlo, allenatore della Società C.A.S.C. Italcaccio la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e alla Società C.A.S.C. Italcaccio, oltre alla penalizzazione di 12 punti in classifica, l'ammenda di lire 1.500.000, per violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Avverso questa decisione propone appello la Società C.A.S.C. Italcaccio.

Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, nell'ambito della disciplina sportiva della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi e le sanzioni pecuniarie.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dalla C.A.S.C. Italcaccio di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. NOCERINA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA SOCIETÀ CASTEL DI SANGRO CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D - Riunione del 13.1.2000)

Con reclamo del 4.10.1999 la Società Castel di Sangro Calcio adiva la Commissione Vertenze Economiche per conseguire la condanna dell'Unione Sportiva Nocerina al risarcimento dei danni arrecati dai suoi sostenitori alle strutture dello stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro in occasione della gara del Campionato di Serie C1 ivi disputatasi il 16.5.1999.

L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D - Riunione del 13 gennaio 2000, faceva obbligo all'U.S. Nocerina di corrispondere al Castel di Sangro Calcio la somma di lire 37.427.340.

Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. Nocerina adducendo l'inammissibilità del reclamo introduttivo e invocando, in subordine, una sensibile riduzione della somma determinata dai primi giudici.

Osserva la C.A.F. che il gravame è infondato.

Ed invero il Castel di Sangro Calcio ebbe a promuovere ritualmente la propria richiesta mentre la Commissione Vertenze Economiche ha già contenuto equamente la pretesa fatta valere nel presente giudizio disciplinare.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DEL C.S. INTER COPIAL PUTIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 38 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 E DELL'AMMENDA DI L. 300.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE, E DEL DISPOSTO RINVIO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE, IN POSIZIONE IRREGOLARE, DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO A GARE DIVERSE DEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia infliggeva al C.S. Inter Copial Putignano la penalizzazione di 38 punti nella classifica del campionato relativo alla stagione sportiva 1999/2000, nonché l'ammenda di L. 300.000, essendo rimasto accertato che a diverse gare di quel campionato aveva preso parte il calciatore Giliberti Eusebio in posizione irregolare.

Contro la decisione, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 agosto 2000, ha interposto appello la società chiedendone la riforma.

Il gravame è inammissibile.

L'art. 23 n. 5 C.G.S. impone che tutti i reclami e ricorsi vengano inoltrati agli organi competenti direttamente dalle "parti interessate", uniche legittimate a proporre reclamo ai sensi del n. 1 dello stesso articolo; solo successivamente, come dispone l'art. 24 n. 5, le parti possono, ove ne sia disposta la convocazione, "farsi assistere da persone di loro fiducia" (art. 24 n. 5 C.G.S.), ma tale regola non può valere nella presentazione dell'atto di impugnativa, che, secondo quanto costituisce "ius receptum" nella interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva, deve essere sempre effettuata *personalmente dalla parte interessata*.

A tale regola non si è attenuto il C.S. Inter Copial Putignano: il reclamo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, come si sarebbe dovuto fare, bensì da persona che viene qualificata "rappresentante" e/o "difensore", e ciò in forza di mandato rilasciato in calce all'atto, cioè con firma finalizzata esclusivamente al conferimento del mandato e non già a sottoscrivere il reclamo facendone proprio il contenuto.

Per concludere, difetta il requisito essenziale della sottoscrizione dell'appello ad opera della parte interessata, unico soggetto legittimato a farlo.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'ordine di incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23, n. 1, C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Inter Copial Putignano di Putignano (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2000

1 - APPELLO DELLA S.C.V. COMPRENSORIO PONTICELLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA SIBILLA/COMPRENSORIO PONTICELLI DEL 7.5.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 81 del 29.6.2000)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica veniva investito dal reclamo proposto dalla S.C.V. Comprensorio Ponticelli avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° grado in merito alla gara Sibilla/Comprensorio Ponticelli disputata il 7.5.2000; con delibera apparsa nel Comunicato Ufficiale n. 81 pubblicato il 29 giugno 2000 il reclamo veniva solo parzialmente accolto con la revoca dell'inibizione inflitta ad un dirigente della società, mentre restavano confermate tutte le altre sanzioni (perdita della gara col risultato di 0-2, ammenda alla società di L. 2.000.000, inibizioni e squalifiche a vari dirigenti e calciatori).

La società S.C.V. Comprensorio Ponticelli ha impugnato la decisione deducendo in via preliminare la nullità del procedimento per violazione dell'art. 26 n. 6 C.G.S. e sviluppando nel merito motivi con richiesta di revoca o, in subordine, di riduzione delle punizioni inflitte ai tesserati.

Rileva il Collegio che sussiste il vizio procedurale denunciato dall'appellante.

Prima di adottare (il 26 giugno) la delibera impugnata, il Giudice Sportivo di 2° Grado ha proceduto il 5 e il 12 giugno all'audizione del Direttore di gara, che ha fornito chiarimenti sul rapporto, e lo stesso 12 giugno ha ascoltato il Presidente del Comprensorio Ponticelli.

Peraltro non risulta dagli atti che la reclamante abbia preso visione dei supplementi di rapporto richiesti dall'organo disciplinare e forniti dall'Arbitro.

Tale omissione, denunciata con specifico motivo di gravame, integra la violazione dell'art. 26 n. 6 C.G.S. che, nell'intento di assicurare alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, prescrive la messa a disposizione dei documenti ufficiali "ivi compresi i supplementi di rapporto"; tanto più ciò appariva doveroso ove si consideri che nei motivi di impugnazione della decisione del Giudice Sportivo di 1° grado era stato esplicitamente sollecitato un supplemento del rapporto arbitrale su circostanze specificamente indicate.

Ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., la delibera impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso organo disciplinare per un nuovo e corretto esame del merito.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.C.V. Comprensorio Ponticelli di Ponticelli (Napoli), annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S. l'impugnata decisione, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.C. BOYS S. ANTIMO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOYS S. ANTIMO/ROCCA DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 13.7.2000)

L'Arbitro della gara Boys S. Antimo/Rocca, disputata il 9.3.2000 per il Campionato Alievi, terminata con la vittoria della squadra ospite per 4-3, riferiva nel suo rapporto che:

- nell'intervallo tra il 1° e il 2° tempo, il dirigente della società Boys S. Antimo, Sig. Cusano Luigi, insieme al calciatore Pollasto Alberto della stessa società entravano nel suo spogliatoio, intimandogli a non segnalare sul referto l'espulsione del calciatore Ferro Luigi;
- che, sempre durante l'intervallo, il calciatore Ferro, dopo averlo minacciato ed offeso, tentava di aggredirlo non riuscendovi;
- che, a fine gara, i calciatori della società Boys S. Antimo, Vallefucio Salvatore, Di Spirito Stefano, Ferro Luigi e Pollasto Alberto lo minacciavano gravemente;
- che, per evitare di essere aggredito, si chiudeva nello spogliatoio, mentre da fuori veniva interrotto il flusso dell'acqua calda;
- che i calciatori della società Boys S. Antimo, Vallefucio Salvatore, Di Spirito Stefano, Ferro Luigi e Pollasto Alberto gli danneggiavano l'auto prendendola a calci e tagliando le gomme con un coltello;
- che, infine, gli stessi calciatori lo attendevano fuori dallo stadio tentando nuovamente di aggredirlo.

Il Giudice Sportivo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica presso il Comitato Regionale Campania, esaminato il referto, con la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 6 aprile 2000, infliggeva al Sig. Cusano, dirigente della società Boys S. Antimo, l'inibizione fino a tutto il 31.12.2000, al calciatore Ferro la squalifica fino a tutto il 29.10.2001, ai calciatori Vallefucio e Di Spirito la squalifica fino a tutto il 30.6.2001, al calciatore Pollasto la squalifica fino a tutto il 31.12.2001. Alla società Boys S. Antimo veniva inflitta l'ammenda di L. 500.000 oltre alla condanna al pagamento dei danni causati all'autovettura del Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito dalla società Boys S. Antimo, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 13 luglio 2000, confermava la deliberazione impugnata.

Propone appello in questa sede la società Boys S. Antimo, offrendo tutta un'altra versione dei fatti, in cui il Direttore di gara non è stato mai aggredito o minacciato, non vi è stato alcun danneggiamento all'auto. I calciatori si sarebbero allontanati dal campo di gioco tranquillamente in compagnia dei genitori. Questi si sarebbero anche scusati con il Direttore di gara per il comportamento non commendevole dei calciatori durante la gara.

L'appello deve essere respinto.

È noto, in quanto costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, che fonda sulla disposizione contenuta nell'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare si fondano sui documenti ufficiali - primo fra tutti il rapporto dell'Arbitro - che hanno il valore di prova privilegiata per quanto concerne lo svolgimento dei fatti.

Il referto arbitrale ha descritto con precisione il comportamento del dirigente e dei calciatori la società Boys S. Antimo e ha confermato la sua versione dei fatti nel supplemento di referto reso al Giudice Sportivo di 2° Grado di tal che non sussiste, contrariamente a quanto ha assunto l'appellante, alcuna contraddittorietà tra i due rapporti.

Il reclamo, di conseguenza, va respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Boys S. Antimo di Sant'Antimo (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA POL. VILAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPAREGGI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA VILAFRANCA TIRRENA/CE- PHALEDIUM DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 129 del 13.7.2000)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con Comunicato Ufficiale n. 101 in data 31 maggio 2000, infliggeva alla società Pol. Villafranca Tirrena la squalifica

del campo fino al 31.12.2000 - per le intemperanze dei propri sostenitori, i quali nel corso della gara valida per gli spareggi dei Campionati di Eccellenza disputata il 28.5.2000, avevano ingiuriato, colpito con sputi ed oggetti vari ed aggredito gli Ufficiali di gara -, nonché squalificava per tre giornate effettive il calciatore Giunta Giovanni per avere ingiuriato un Assistente dell'Arbitro.

A seguito di reclamo proposto dalla suddetta società la competente Commissione Disciplinare riduceva la sanzione della squalifica del campo al 30.11.2000, confermando la squalifica del calciatore, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 129 in data 13 luglio 2000.

Avverso tale delibera la Pol. Villafranca Tirrena ha reclamato avanti questa Commissione d'Appello Federale ed ha chiesto una ulteriore riduzione del provvedimento disciplinare a suo carico perché, a suo dire, la regolarità della gara non era mai stata influenzata dalle intemperanze dei tifosi, le quali dovevano essere definite "azioni di disturbo" prive della intenzione di arrecare danno fisico agli Ufficiali della gara; questi non avevano infatti mai corso serio ed obiettivo pericolo. Il calciatore Giunta, inoltre, non aveva affatto ingiuriato e minacciato l'Assistente dell'Arbitro, ma aveva rivolto le offese ad un avversario seduto in panchina, che in precedenza lo aveva aggredito.

L'appello non merita accoglimento.

Va, infatti, osservato che tali giustificazioni sono in netto contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, dai quali si evidenzia la gravità degli episodi, verificatisi nel corso della gara in esame ad esclusiva opera dei sostenitori della società reclamante.

Questi non si erano limitati alle solite antisportive ingiurie, ma, oltre agli sputi che hanno raggiunto i tre Ufficiali di gara, hanno lanciato oggetti in campo, che hanno colpito ripetutamente gli Assistenti dell'Arbitro, provocando loro fastidi e dolore. Tali episodi hanno causato varie interruzioni del giuoco e si sono ripetuti anche a fine gara e negli spogliatoi.

Infatti, viene riferito che mentre gli stessi Ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, hanno dovuto subire ancora sputi e spintoni da persone non autorizzate a stare in campo ed uno di essi è penetrato nello spogliatoio dell'Arbitro, ingiuriandolo e tentando di aggredirlo venendone impedito ad opera dell'allenatore della locale squadra.

Contrariamente a quanto assunto dalla società, sussisteva, pertanto, un reale pericolo per l'incolumità e la sicurezza degli Ufficiali della gara come appare evidente dalle inqualificabili azioni poste in essere, tendenti tutte ad arrecare loro danno fisico.

Anche le motivazioni addotte per giustificare il comportamento del calciatore Giunta Giovanni non meritano accoglimento, sulla scorta del riscontro con il rapporto dell'Assistente dell'Arbitro, il quale ha riferito di essere stato oggetto delle ingiurie e delle minacce da parte della Giunta tanto da essere stato costretto a chiedere l'intervento dell'Arbitro, che lo espelleva.

Il reclamo va, pertanto, respinto e la tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena di Messina e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CAMERINI BRUNO, MARTORELLI ALESSANDRO, FIORENTINI PASQUALINO, DI BISCEGLIA ANTONIO, FORTUNATO ALESSIO E DELLE SOCIETÀ A.S. CASTELLI ROMANI, POL. ALBALONGA E G.S. NUOVA TOR TRE TESTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 132 del 24.7.2000)

Con atto del 15.5.2000 il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti:

- 1) Camerini Bruno, Presidente della società Pol. Albalonga;
- 2) Martorelli Alessandro, già Presidente della società A.S. Castelli Romani L.C.;
- 3) Fiorentini Pasqualino, Presidente della società A.S. Castelli Romani L.C.;
- 4) Di Bisceglia Antonio, Presidente della società G.S. Nuova Tor Tre Teste;
- 5) Fortunato Alessio, calciatore della società Pol. Albalonga;
- 6) società A.S. Castelli Romani L.C.;
- 7) società Pol. Albalonga;
- 8) società G.S. Nuova Tor Tre Teste;

per rispondere:

a) il Camerini e il Martorelli della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 20 delle N.O.I.F. per avere, in concorso fra loro, prima della stagione sportiva 1999/2000, concluso accordi (conferimento di calciatori e di dirigenti dell'Albalonga alla Castelli Romani, trasferimento di tutto il settore giovanile Albalonga nella Castelli Romani, pattuazioni relative agli impegni economici della nuova società, modificazione della denominazione della Lanuvio Campoleone) che dissimulavano la fusione fra le società Albalonga e Lanuvio Campoleone mediante il mero mutamento di denominazione di quest'ultima in Castelli Romani, in contrasto con la normativa Federale;

b) le società Castelli Romani e Albalonga della violazione di cui l'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti;

c) il Camerini, il Martorelli e il Fiorentini della violazione di cui l'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 95 comma 5 delle N.O.I.F. per avere, in concorso fra loro, prima dell'inizio della stagione sportiva 1999/2000 e nel corso della stessa, convenuto la riserva di proprietà in favore del Camerini del cartellino di tutti i calciatori provenienti dall'Albalonga e del calciatore Fortunato Alessio e la conseguente determinazione di una penale da versare in ipotesi di permanenza dei suddetti calciatori presso la Società Castelli Romani contro la volontà del Camerini;

d) le Società Castelli Romani e Pol. Albalonga della violazione di cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti;

e) il Camerini, il Martorelli ed il Fiorentini della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 91 N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, nel corso della stagione sportiva 1999/2000, impedito ai calciatori Scolaro Marcello, Passeri Emanuele, Mannucci Simone e Fortunato Alessio di svolgere regolarmente l'attività sportiva per la quale erano stati tesserati;

f) le Società Castelli Romani e Pol. Albalonga della violazione di cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti;

g) il Camerini ed il Martorelli della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 94 comma 1 lett. a) e 94 ter comma 3 delle N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, prima della stagione sportiva 1999/2000, convenuto la corresponsione di rimborsi spese in favore del Fortunato nella misura di lire due milioni mensili, oltre il limite massimo consentito;

h) le Società Castelli Romani e Pol. Albalonga della violazione di cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti;

i) il Camerini della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F., per avere nel corso della stagione sportiva 1999/2000 ricoperto contemporaneamente la funzione di Presidente della Pol. Albalonga e di amministratore di fatto e comunque di collaboratore della Castelli Romani;

j) la Società Albalonga della violazione di cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente e la Società Castelli Romani della violazione di cui all'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio collaboratore;

k) il Camerini e il Di Bisceglia della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 52 delle N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, prima della stagione sportiva 1999/2000, concluso accordi che dissimulavano la cessione del titolo sportivo della società Albalonga in favore della Nuova Tor Tre Teste, mediante il tesseramento di otto calciatori e di dirigenti di tale ultima società e della disputa del campionato di Eccellenza sul campo della medesima, in violazione della normativa Federale;

l) le società Pol. Albalonga e G.S. Nuova Tor Tre Teste della violazione di cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti;

m) il Camerini e il Di Bisceglia della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 95 comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in concorso fra loro, prima dell'inizio della stagione sportiva 1999/2000, convenuto pattuazioni ulteriori (obbligo di trasferimento) rispetto a quelle risultanti dal documento di trasferimento dei calciatori ceduti dalla G.S. Nuova Tor Tre Teste alla Pol. Albalonga;

n) le società Albalonga e Nuova Tor Tre Teste della violazione dell'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione sopra ascritta ai rispettivi Presidenti.

La Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 14 luglio 2000, assolveva tutti i deferiti dalle contestazioni loro mosse.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore Federale, invocando l'integrale accoglimento della tesi accusatoria.

Osserva la C.A.F. che l'appello è infondato.

Ed invero l'impugnata delibera, con accurata e convincente motivazione, ha dimostrato come non possa affermarsi la responsabilità dei deferiti, non essendosi verificato il dedotto mutamento di denominazione del Lanuvio in Castelli Romani, poiché è pacifico che la società Albalonga ha continuato a svolgere attività in tutte le categorie così come la Castelli Romani, mentre si è avuta in realtà la nascita di un nuovo soggetto, il Lanuvio Campoleone, sicché è a parlarsi di un fenomeno di proliferazione e non di fusione; ha riscontrato altresì mancanza di riscontri alle residue imputazioni, alcune delle quali non rientranti nella previsione regolamentare, altre risultate conformi al suo dettato.

Le censure mosse dalla Procura Federale appaiono, in tale luce, come una mera reiterazione delle contestazioni di avvio del procedimento disciplinare, tali comunque da non suggerire alcuna modifica della statuizione della Commissione Disciplinare.

L'appello va quindi respinto per la sua infondatezza.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 22.7.2000)

Avverso la delibera di questa C.A.F. (C.U. n. 3/C del 22 luglio 1999) che gli irrogava tre anni di squalifica per violazione dell'art. 2 comma 1 C.G.S., l'allenatore Giancarlo Sibilia ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. e) C.G.S., segnalando tre errori di fatto:

- avere affermato che il Sibilìa, tesserato quale allenatore per l'A.S. Terracina, rivestisse qualifica dirigenziale di fatto in seno al Baracca Calcio;
- avere attribuito al Sibilìa la partecipazione ad un illecito compiuto il 20.5.1999, per una condotta tenuta in epoca successiva;
- avere erroneamente affermato che il comportamento del Sibilìa costituisse illecito sportivo.

Il ricorso è inammissibile, non rientrando le doglianze esposte in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 28 C.G.S..

Errore di fatto è quello che è determinato da una difettosa percezione o da una falsa rappresentazione della realtà fattuale; non può invece consistere in una valutazione ritenuta erronea di tale realtà.

In relazione al primo argomento, è agevole innanzitutto rilevare che il Sibilìa proclama la propria estraneità all'ambito dirigenziale del Baracca Calcio senza addurre alcuna prova contraria, limitandosi a produrre un articolo di giornale privo di significato determinante al riguardo.

Questa C.A.F. ha quindi offerto una valutazione che non è certamente derivata da errore di fatto, nel senso sopra inteso.

Il secondo argomento è manifestamente infondato: l'illecito in esame non si concretizzò in una sola azione, ma venne efficacemente reiterato con una serie di comportamenti (in particolare, telefonate) che, sia pure in un momento successivo a quello iniziale, vide il coinvolgimento attivo ed efficiente del Sibilìa; non si vede dove sia l'errore di fatto lamentato.

Il terzo argomento ripropone semplicemente un problema di valutazione del materiale probatorio, che esula del tutto dal paradigma normativo richiamato dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dall'allenatore Sibilìa Giancarlo e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, DECORRENTI DAL 30.8.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL S. PIETRO/GIORGIONE CALCIO DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)

Il Sig. Raffaele Auriemma, Presidente del Giorgione Calcio, con telegramma in data 12.8.2000 richiedeva a questa Commissione copia degli atti relativi alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 288/C del 2 agosto 2000, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell'inibizione per mesi 3, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Castel S. Pietro/Giorgione Calcio del 4.6.2000.

Alla richiesta degli atti non ha fatto seguito l'invio dei motivi di reclamo, nei termini di cui all'art. 27 n. 2 C.G.S.. La mancata presentazione dei motivi comporta, ai sensi della citata norma, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Auriemma Raffaele.

7 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 DECORRENTI DAL 30.11.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 12 COMMA 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/CALCIO PADOVA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)

Il Sig. Raffaele Auriemma, Presidente del Giorgione Calcio, con telegramma in data 12.8.2000, richiedeva a questa Commissione copia degli atti relativi alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 288/C del 2 agosto 2000, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell'inibizione per anni due, per violazione dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 12 comma 8 C.G.S., in relazione alla gara Giorgione Calcio/Padova del 13.2.2000.

Alla richiesta degli atti non ha fatto seguito l'invio dei motivi di reclamo, nei termini di cui all'art. 27 n. 2 C.G.S.. La mancata presentazione dei motivi comporta, ai sensi della citata norma, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Auriemma Raffaele.

8 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 DECORRENTI DAL 30.7.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARIO E RAFFAELE AURIEMMA E DEL GIORGIONE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL S. PIETRO/GIORGIONE CALCIO DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 288/C del 2.8.2000)

Il Sig. Mario Auriemma, Consigliere delegato del Giorgione Calcio, con telegramma in data 12.8.2000, richiedeva a questa Commissione copia degli atti relativi alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 288/C del 2 agosto 2000, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell'inibizione per mesi 3, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Castel S. Pietro/Giorgione Calcio del 4.6.2000.

Alla richiesta degli atti non ha fatto seguito l'invio dei motivi di reclamo, nei termini di cui all'art. 27 n. 2 C.G.S.. La mancata presentazione dei motivi comporta, ai sensi della citata norma, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Auriemma Mario.

9 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEPHALEDIUM/AKRAGAS DEL 24.10.1999 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000)

10 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS/VILLABATE DEL 12.9.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000)

Con separati appelli - oggi riuniti per connessione - l'Akragas Calcio ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 12 del 30 agosto 2000) che, decidendo su reclami di controparte, preso atto della decisione con cui la Commissione Tesseramenti aveva annullato il tesseramento del calciatore Giovanbattista Tummarello in favore dell'Akragas, applicava ai danni di quest'ultima società la punizione sportiva della perdita delle gare Cephaledium/Akragas del 24.10.1999 e Akragas/Villabate del 12.9.1999 per la irregolare partecipazione del calciatore medesimo, cui infliggeva la squalifica fino al 31.5.2001.

Sostiene l'appellante che la decisione della Commissione Tesseramenti non le era stata mai integralmente comunicata; e che, quindi, pendendo ancora il termine di impugnazione, non poteva essere posta a base delle delibere punitive da parte della Commissione Disciplinare. Conseguentemente, ne chiedeva l'annullamento.

Gli appelli sono infondati.

Dagli atti in possesso di questa C.A.F. si ricava che la delibera della Commissione Tesseramenti venne comunicata, mediante lettera raccomandata, alla società Akragas Calcio sin dal 27.7.2000, ma che il plico, non ritirato dal destinatario, venne restituito per compiuta giacenza il 31.8.2000; da ciò deriva che solo l'incuria della società appellante ha determinato la mancata presa di conoscenza del contenuto di tale delibera e l'omessa sua impugnazione. Da qui la correttezza delle decisioni della Commissione Disciplinare, basatesi su statuizione ormai definitiva della Commissione Tesseramenti, relativamente al tesseramento del Tummarello. Pacifici sono tutti gli altri presupposti fattuali delle decisioni impuginate.

Gli appelli debbono dunque essere respinti, con incameramento delle relative tasse.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'Akragas Calcio di Agrigento, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.

11 - APPELLO DELL'ALLENATORE CABRINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 27.9.2000 IN RELAZIONE ALLA GARA AREZZO/MODENA DEL 10.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 19/C del 20.9.2000)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19/C del 20 settembre 2000, respingeva il reclamo proposto da Antonio Cabrini, allenatore dell'A.C. Arezzo, avverso la decisione del competente Giudice Sportivo con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica fino a tutto il 27.9.2000, per comportamento offensivo verso gli Ufficiali di gara (Com. Uff. n. 14/C del 13 settembre 2000) in occasione della gara Arezzo/Modena del 10.9.2000.

Con questa decisione propone appello il Cabrini, deducendo di non aver mai pronunciato la frase offensiva riferita dall'Assistente dell'Arbitro nel referto e chiedendo comunque una riduzione della sanzione inflitagli.

L'appello è infondato e va rigettato.

L'Assistente dell'Arbitro, Sig. Stefano Papi, sia in sede di referto, sia in sede di supplemento di rapporto, ha riferito di aver sentito con certezza il Cabrini pronunciare la frase "Siete maledetti", rivolta alla terna arbitrale.

In sede di giudizio disciplinare l'accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata. Ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo dell'appellante che fornisce una diversa versione dell'episodio contestatogli.

La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e adeguata al comportamento antiregolamentare del Cabrini e non è suscettibile di riduzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'allenatore Cabrini Antonio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

